



ALLEGATO "A" ALL'ATTO REPERTORIO N.19.220 / RACCOLTA N.1.948

STATUTO

- TITOLO I -

DENOMINAZIONE-DURATA-SCOPI

ARTICOLO 1

(Denominazione - durata)

L'Unione del Commercio del Turismo, dei Servizi e delle Piccole e Medie Imprese della provincia di Venezia - denominata in breve Confcommercio Unione Venezia - ha sede in Venezia-Mestre, viale Ancona 9, è apartitica, non ha fini di lucro ed ha durata illimitata.

ARTICOLO 2

(Scopi)

L'Unione è l'espressione provinciale unitaria dei soggetti imprenditoriali e professionali - denominati "imprese" - che operano nel settore del terziario nonché in altre attività economiche di mercato, organizzati nelle associazioni che aderiscono e costituiscono l'Unione.

L'Unione inoltre, in particolare:

- a) opera nella ricerca, nell'attivazione, nella sperimentazione e nella gestione di iniziative atte a realizzare gli obiettivi di rappresentanza ed assistenza che ne costituiscono lo scopo;
- b) cura, allo stesso fine, le relazioni con enti locali, regionali, nazionali ed internazionali in armonia con gli scopi della Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi e delle Piccole e Medie Imprese - Confcommercio;
- c) sviluppa iniziative atte a diffondere nell'ambito provinciale la conoscenza delle situazioni, dei problemi e delle prospettive dei comparti rappresentati, delle aziende che ne fanno parte e delle Associazioni che le rappresentano;
- d) designa o nomina propri rappresentanti o delegati in consessi, enti, organismi, commissioni, congressi, convegni e riunioni nei quali la rappresentanza sia richiesta, ammessa o prevista;
- e) interviene con funzioni di conciliazione nel caso di contrasto di interessi tra le associazioni aderenti e nei rapporti con i soci;
- f) provvede alla stipulazione di contratti di lavoro e di accordi per il regolamento dei rapporti economici che implicino interessi collettivi delle Associazioni rappresentate;
- g) può prestare agli associati, tanto sul piano generale quanto su quello specifico delle singole aziende, assistenza e consulenza in materia di contratti e documenti di lavoro; assistenza diretta in materia tecnico-legale, tecnico-fiscale, tecnico amministrativa e contabile, tecnico-finanziaria,



nonché servizi di informazione e formazione;

h) assume direttamente o tramite Organismi collegati, nel caso in cui questo sia espressamente richiesto, la gestione amministrativa di una Associazione costituente secondo appositi accordi nei quali siano riconosciuti e precisati diritti ed oneri reciproci fermo rimanendo quanto previsto dal successivo art.11 comma 6;

i) espleta ogni altro compito che dalle leggi o dal deliberato dei suoi Organi sia ed essa affidato.

Le iniziative ideate e/o attuate dall'Unione anche in favore di Associazioni aderenti restano a qualsiasi effetto nella piena ed esclusiva titolarità e disponibilità dell'Unione stessa, alla quale è altresì riservato ogni diritto inerente.

## TITOLO II

### RAPPORTI ASSOCIATIVI E CONTRIBUTIVI FINANZIARI

#### ARTICOLO 3

(Inquadramento)

L'Unione aderisce alla Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi e delle Piccole e Medie Imprese - Confcommercio, ai sensi dello Statuto confederale che accetta in ogni sua parte ed opera in armonia con i principi di detto Statuto in materia di ripartizione dei ruoli e delle competenze all'interno del sistema confederale. L'Unione rappresenta in via esclusiva e diretta la Confcommercio nella provincia di Venezia.

#### ARTICOLO 4

(Composizione ed organizzazione)

I soci dell'Unione sono le Associazioni territoriali, e le Associazioni provinciali di settore. Il contestuale inquadramento delle imprese nell'Associazione territorialmente competente ed in quella provinciale di settore costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.

L'adesione dell'impresa alla Associazione territoriale comporta l'automatica e contestuale adesione a quella di settore e viceversa.

Sulle domande di adesione all'Unione delibera il Consiglio Direttivo, contro le cui decisioni è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di reiezione della domanda.

Al Consiglio spetta il compito di dirimere eventuali controversie organizzative e contributive connesse al doppio inquadramento.

I soci dell'Unione sono tenuti all'osservanza del disposto di cui all'art.11 dello Statuto della Confcommercio, relativo al doppio inquadramento.

#### ARTICOLO 5

(Osservanza dello Statuto ed obblighi contributivi)



L'adesione all'Unione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, nonché le deliberazioni assunte dagli Organi dell'Unione.

In particolare, l'iscrizione all'Unione impegna i soci a tutti gli effetti di legge e statutari, per l'anno solare in corso e per l'anno successivo, nonché al pagamento dei contributi di cui all'articolo 11. L'impegno non disdettato con le modalità del presente comma si intende rinnovato per l'altro biennio e così di seguito, salvo disdetta da inviarsi all'Unione, almeno sei mesi prima di ciascuna scadenza, a mezzo lettera raccomandata.

#### ARTICOLO 6

##### (Espulsione)

I soci non possono, sotto pena di espulsione da comminarsi con delibera motivata del Consiglio, far parte contemporaneamente di altri sodalizi, costituiti per gli stessi scopi, né di altri organismi che abbiano interessi e scopi in contrasto con quelli dell'Unione e della Confcommercio. Essi possono essere, altresì espulsi per atti che ledano gli interessi o la dignità o il decoro dell'Unione. Infine possono essere espulsi per inosservanza delle norme dello Statuto nonché per gravi deviazioni degli indirizzi di politica generale dettati dall'Unione.

#### ARTICOLO 7

##### (Associazioni aderenti all'Unione)

Aderiscono all'Unione le Associazioni territoriali di Venezia, Mestre, Marghera, Mirano, Dolo, Portogruaro, Basso Piave, Chioggia, Cavarzere nonché le Associazioni provinciali di settore (settore alimentare, settore non alimentare, confiturismo, settore servizi, settore trasporti).

Spetta al Consiglio, con maggioranza qualificata di due terzi dei suoi componenti, variare la composizione delle predette organizzazioni.

#### ARTICOLO 8

##### (Compiti delle Associazioni)

Le Associazioni territoriali hanno lo scopo e il compito di rappresentare unitariamente gli interessi delle imprese associate e delle Associazioni aderenti nei confronti delle autorità locali per i problemi degli associati a dimensione territoriale riferibile all'ambito di competenza.

Le Associazioni provinciali di settore hanno lo scopo e il compito di rappresentare e tutelare in sintonia con le altre Associazioni aderenti all'Unione e con i dettami Statutari, problematiche peculiari dai soci rappresentati anche nei confronti delle autorità territoriali della Provincia, nel rispetto degli indirizzi di politica generale dettati dall'Unione stessa.

Le Associazioni provinciali di settore possono costituire al



loro interno Sindacati o Gruppi professionali finalizzati alla soluzione delle problematiche specifiche di ciascun settore.

Ai fini delle elezioni delle cariche sociali le Associazioni di settore provinciali sono articolate su base territoriale. I rappresentanti espressi dalle assemblee territoriali delle Associazioni di settore costituiscono l'assemblea provinciale della Associazione provinciale di settore.

Ognuno di essi rappresenta in detto organismo, un numero di voti proporzionale al numero di associati nello specifico settore del rispettivo mandamento.

#### ARTICOLO 9

(Sindacati di Categoria)

All'interno delle Associazioni provinciali di settore sono costituiti i Sindacati Provinciali di Categoria.

Per i suddetti verrà predisposto un Regolamento che sarà approvato dal Consiglio del Sindacato di Categoria previa visione ed autorizzazione della Giunta dell'Unione.

I Sindacati di Categoria che si svilupperanno territorialmente con propria rappresentanza mandamentale difendono gli interessi delle imprese associate agendo nei confronti di tutti gli Enti Locali che in qualsiasi modo e/o maniera abbiano facoltà legislativa di assumere decisioni che riguardino l'interesse della categoria rappresentata.

Partecipano inoltre alle riunioni a livello nazionale e regionale contribuendo nello sviluppo delle strategie a difesa ed espansione della categoria.

#### ARTICOLO 10

(Enti aggregati)

Con deliberazione del Consiglio, l'Unione potrà aggregare Enti ed Associazioni aventi finalità ed attività complementari o affini a quelli dell'Unione.

Rappresentanti di tali Enti ed Associazioni potranno essere cooptati negli organi dell'Unione.

#### ARTICOLO 11

(Finanziamento)

L'Unione non può in alcun modo distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il finanziamento delle attività dell'Unione è assicurato dalle Associazioni aderenti attraverso i contributi corrisposti dalle imprese associate, di cui dovranno fornire gli elenchi entro il 31 ottobre di ogni anno solare, che vengono acquisiti tramite le Associazioni stesse e da altre entrate che derivano dall'esercizio di proprie attività sociali ed istituzionali nonché da contributi di terzi.

L'ammontare dei contributi ed il loro riparto viene definito sulla base del bilancio preventivo dal Consiglio dell'Unione che lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea ai sensi dei



successivi articoli 16 e 34.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

Fatto salvo l'eventuale diritto al conguaglio da parte delle Associazioni, l'Unione potrà trattenersi l'importo dei contributi ripartiti sulle singole Associazioni, sino all'ammontare definito dal Consiglio ed approvato dall'Assemblea, direttamente sulla quota dei contributi riscossi tramite la Confcommercio.

Il Consiglio dell'Unione con maggioranza qualificata di due terzi ha facoltà di deliberare contributi straordinari a carico dei soci a fronte di servizi particolari o comunque per scopi o attività eccezionali.

Ove il Consiglio non deliberi tempestivamente per l'anno di pertinenza restano fermi, salvo conguaglio, misure e modalità di corresponsione dei contributi dell'anno precedente, salvo diversa decisione da parte dell'Assemblea con maggioranza qualificata di due terzi dei suoi componenti.

Le Associazioni territoriali aderenti hanno patrimonio separato, autonomia amministrativa e contabile e possono deliberare contributi diretti nei confronti dei propri associati. Esse devono trasmettere all'Unione i bilanci consuntivi e preventivi, compresi quelli delle società controllate entro 30 giorni dalla loro approvazione o deposito al Registro Imprese. In caso di mancata approvazione dei bilanci consuntivi, oltre il termine di 30 giorni dalla scadenza statutaria, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, nominato dall'Unione, ha facoltà di convocare l'organo competente per l'approvazione.

Le Associazioni aderenti che non avranno effettuato i versamenti dovuti saranno considerate morose e l'Unione avrà facoltà di procedere legalmente al recupero dei contributi non versati.

Ai soli fini della partecipazione alle Assemblee che dovessero aver luogo nel periodo 1 gennaio/30 aprile, si intenderanno in regola con i contributi associativi le Associazioni che avranno corrisposto i propri contributi - nella parte rapportata al numero degli iscritti - valevoli sino al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché le Organizzazioni ammesse, ai sensi del precedente articolo 7, per la prima volta all'Unione nel periodo 1 gennaio /29 aprile dell'anno in corso.

Possono esercitare i diritti sociali le Associazioni che sono in regola col versamento dei contributi.

L'Unione ha diritto di compensare i debiti contributivi o di altra natura dei soci effettivi nei suoi riguardi con i crediti o somme di loro pertinenza disponibili presso la Confcommercio stessa.



#### ARTICOLO 12

(Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio dell'Unione si perde:

- a) nel caso di suo scioglimento;
- b) per esercizio del diritto di disdetta, che tuttavia non esonera il socio dagli impegni assunti nei modi e nei termini di cui al precedente art. 5;
- c) per accertata sopravvenuta carenza dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'iscrizione;
- d) per espulsione deliberata in forza del precedente art. 6;
- e) per morosità contestata, rimanendo impregiudicata ogni azione per il recupero dei crediti relativi.

Nei casi sub c), d) ed e) di cui sopra delibera il Consiglio. E' ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla data di ricezione del relativo provvedimento.

La perdita, a qualunque titolo, della qualità di socio comporta la perdita di ogni diritto sul patrimonio sociale e la rinuncia ad ogni facoltà inerente.

#### ARTICOLO 13

(Obbligo di preventiva informazione - Facoltà di intervento dell'Unione)

Le Associazioni aderenti all'Unione, qualora nello svolgimento della loro attività presso enti, organismi ed autorità locali, provinciali, nazionale e nell'ambito di convegni, assemblee, manifestazioni di qualsiasi tipo vengano a trattare problemi che possono interessare anche indirettamente altre Associazioni della provincia, sono tenute a darne preventiva informazione all'Unione medesima ed a concordare con esse le direttive da seguire.

Le Associazioni devono altresì comunicare preventivamente all'Unione il testo delle modifiche che esse intendono apportare ai propri Statuti o regolamenti. Tali modifiche possono essere deliberate degli Organi competenti dei singoli sodalizi a condizione che la Giunta dell'Unione non rilevi la loro incompatibilità con il presente Statuto entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

Ove nei confronti di Associazioni venga accertata la sussistenza di una delle situazioni o circostanze indicate nell'art. 9 del vigente Statuto della Confcommercio, inoltre ove fosse verificata per una associazione costituente una non conforme rappresentatività rispetto ad un parametro stabilito dalla Giunta dell'Unione in riferimento al territorio di competenza della costituente, l'Unione sarà legittimata ad intervenire con i poteri, le modalità ed i termini ivi contemplati, intendendosi il dettato del predetto articolo dello Statuto confederale e le sue eventuali future modificazioni ed integrazioni, espressamente recepiti nel presente Statuto.



TITOLO III

ORGANI

ARTICOLO 14

(Organi dell'Unione)

Sono organi dell'Unione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio;
- c) la Giunta;
- d) il Comitato di Presidenza;
- e) il Presidente;
- f) il Collegio dei Probiviri;
- g) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 15

(Assemblea: composizione - validità - convocazione -  
svolgimento)

L'Assemblea dell'Unione è composta dai legali rappresentanti pro-tempore delle Associazioni aderenti all'Unione medesima - in quanto in regola con il pagamento dei contributi conformemente al disposto del precedente art. 11 - e da un numero di delegati pari ai voti assembleari determinati ai sensi del successivo art. 16 e scelti tra i membri dei rispettivi Consigli.

Ciascun componente l'Assemblea può altresì farsi rappresentare anche da un rappresentante delegato appartenente alla stessa Associazione: tuttavia nessun delegato può essere portatore di più di due deleghe oltre la propria. Ogni Assemblea è preceduta dalla verifica dei poteri spettanti a ciascun partecipante alla stessa: è presieduta dal Presidente dell'Unione o da chi ne fa le veci, e si considera valida, in prima convocazione, ove siano presenti la metà più uno dei rispettivi componenti; in seconda convocazione - da effettuarsi almeno un'ora dopo - qualunque sia il numero dei componenti intervenuti.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno due volte l'anno entro il 30 giugno e il 30 novembre, ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno:

- dalla maggioranza del Consiglio;
- da un terzo delle Associazioni aderenti ed in regola con le contribuzioni all'Unione, che rappresentino non meno di un quarto dei voti assembleari.

Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nel termine sopraindicato, oppure entro quindici giorni dalla ricezione della relativa richiesta, vi provvede d'ufficio il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, inviata ai soci almeno 8 (otto) giorni prima della data della



riunione.

In caso di urgenza l'assemblea può essere convocata con telegramma, o a mezzo fax, o con altro mezzo idoneo da inviare almeno cinque giorni prima della data della riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'ordine del giorno, l'indicazione della data e dell'ora della seconda convocazione e, se all'ordine del giorno vi è l'approvazione dei bilanci, quella del luogo, dei giorni e delle ore in cui gli stessi ed i documenti annessi possono essere consultati.

L'Assemblea nomina, in caso di votazione, due scrutatori tra gli intervenuti. Funge da Segretario dell'Assemblea il Direttore dell'Unione ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, persona delegata dal Presidente. Il Presidente ha tuttavia la facoltà di farsi assistere da un notaio, in veste di Segretario dell'Assemblea. La partecipazione di un notaio con funzioni di Segretario è obbligatoria ove si tratti di deliberare su modifiche statutarie, sull'adozione di un nuovo Statuto e sulla richiesta di scioglimento dell'Unione.

Il Segretario redige il verbale dell'adunanza che deve essere sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci, dagli eventuali scrutatori e dallo stesso Segretario e trascritto nel registro dei verbali.

#### ARTICOLO 16

(Assemblea: voti maggioranza).

Ogni componente l'Assemblea dispone di un voto. Ai legali rappresentanti delle Associazioni aderenti aventi diritto di voto, va aggiunto un ulteriore numero di voti in ragione di uno ogni cento soci rappresentati così come risultano dagli elenchi nominativi in possesso dell'Unione stessa.

Al fine di tale conteggio, nel caso in cui il numero marginale dei soci sia inferiore a cento spetta un ulteriore voto se tale numero è superiore a cinquanta.

Per le votazioni viene seguito il metodo stabilito preliminarmente dal Presidente, salvo che un quinto dei rappresentanti presenti richieda che si adotti un metodo diverso, nel qual caso l'Assemblea delibererà circa il sistema di votazione. E' consentito anche ad un solo socio chiedere che si proceda alla votazione segreta. Alle elezioni delle cariche sociali si procederà con votazione segreta, a meno che l'unanimità dei presenti all'Assemblea chieda di adottare la votazione palese.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità di voti la votazione sarà ripetuta e, in ipotesi di riconfermata parità, la proposta messa ai voti si intenderà respinta. Ove si verificasse parità di voti in esito alla votazione per l'elezione ad una carica sociale, nel caso di scrutinio



segreto la votazione sarà ripetuta e, in ipotesi di riconfermata parità, si procederà adottando il criterio di anzianità anagrafica dei candidati; nel caso di scrutinio palese si considererà eletto il candidato che avrà raccolto il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Per deliberare modifiche statutarie o l'adozione di un nuovo Statuto ovvero lo scioglimento dell'Unione, occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei voti spettanti alla totalità delle Associazioni aventi diritto di voto.

#### ARTICOLO 17

(Assemblea: competenza)

L'Assemblea in sede ordinaria delibera su:

- 1) determinare le direttive di massima dell'azione dell'Unione;
- 2) approvare entro il 30 giugno il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente predisposto dal Consiglio e la relazione sull'attività svolta;
- 3) approvare entro il 30 novembre il bilancio preventivo predisposto dal Consiglio con il riparto dei contributi associativi a valere per l'anno successivo;
- 4) eleggere il Presidente e il Collegio dei Probiviri;
- 5) eleggere i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 6) su ogni altro argomento inserito nell'ordine del giorno.

L'Assemblea in sede straordinaria delibera:

- 1) in ordine alle modifiche dello Statuto o all'adozione di uno Statuto nuovo, con la maggioranza qualificata stabilita all'ultimo comma dell'art. 16;
- 2) sullo scioglimento dell'Unione, con la maggioranza qualificata indicata all'ultimo comma dell'art. 16;
- 3) su ogni altro argomento inserito nell'ordine del giorno.

#### ARTICOLO 18

(Consiglio: composizione - validità - convocazione)

Il Consiglio è composto dal Presidente dell'Unione, dai legali rappresentanti pro-tempore delle Associazioni aderenti all'Unione medesima - in quanto in regola con il pagamento dei contributi conformemente al disposto del precedente art. 11 - e da un numero di delegati da parte di ciascuna Associazione pari a uno ogni cinquecento soci rappresentati così come risultano dagli elenchi nominativi in possesso dell'Unione stessa.

Nel caso in cui una Associazione abbia un numero di associati determinati ai sensi del precedente comma inferiore a cinquecento, la stessa è rappresentata in Consiglio dal solo rappresentante legale.

Nel caso in cui superando le 500 unità dei soci o un multiplo di tale ammontare, il numero marginale dei soci sia inferiore a cinquecento, spetta un ulteriore delegato in Consiglio soltanto se tale numero è superiore a duecentocinquanta.



Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Unione o, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario.

In caso di vacanza di un membro del Consiglio provvederà alla sostituzione pro-tempore l'Associazione dalla quale proveniva il componente vacante.

Fanno parte del Consiglio i Presidenti degli Enti collaterali dell'Unione, o un rappresentante degli stessi delegato dal loro organo direttivo, quali:

- Unionfidi s.c.a.r.l.;
- Consorzio Fidicommercio;
- 50& Più Fenacom;
- altri eventuali Enti collaterali che saranno riconosciuti come tali dall'Unione.

Fanno inoltre parte del Consiglio il Presidente del gruppo Giovani Imprenditori e il Presidente del Gruppo Terziario Donna.

Le commissioni permanenti di studio partecipano alle sedute del Consiglio con funzione consultiva.

Ad ogni componente del Consiglio spetta un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti prevale la parte che raccoglie quello del Presidente. Qualora la parità si verifichi in esito ad una votazione per l'elezione ad una carica, lo scrutinio viene ripetuto ad oltranza.

Non sono ammesse deleghe di voto.

Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno ogni quattro mesi e comunque quando lo stesso Presidente lo ritenga opportuno, ovvero ne sia fatta richiesta da almeno metà dei Consiglieri o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. La convocazione avviene mediante avviso scritto - contenente data, ora e luogo di riunione, nonché l'ordine del giorno da inviarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal prescritto numero dei Consiglieri o dal Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente deve provvedervi entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta; in mancanza vi provvede entro i successivi dieci giorni il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

#### ARTICOLO 19

(Consiglio: competenze)

Il Consiglio:

- 1) delibera sulle domande di adesione dell'Unione da parte delle Associazioni interessate nonché sulla perdita della qualità di socio ai sensi del precedente articolo 12;
- 2) riconosce ai sensi del precedente art. 7 le Associazioni territoriali e di settore aderenti all'Unione;



- 3) definisce l'ammontare ed il riparto dei contributi associativi con le modalità ed i termini previsti dal precedente articolo 11;
- 4) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione del patrimonio immobiliare e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
- 5) elegge il Presidente dell'Unione;
- 6) tratta e delibera in merito alle attività sindacali dell'Unione;
- 7) approva le proposte di modifiche statutarie, predisposte dalla Giunta, da sottoporre all'Assemblea;
- 8) esercita, in caso di particolare necessità ed urgenza, i poteri dell'Assemblea, salvo ratifica di quest'ultima che andrà a tale scopo convocata entro trenta giorni;
- 9) elegge, a scrutinio segreto un Vice Presidente Vicario scelto tra una terna proposta dal Presidente, nonché due Vice Presidenti, di cui uno per i settori del Commercio, e uno per i settori dei Servizi e dei Trasporti;
- 10) elegge tra i suoi membri con votazione segreta, il Consigliere Amministratore che sovrintende all'amministrazione ed alla redazione dei bilanci;
- 11) nomina o elegge i componenti della Giunta nel suo seno;
- 12) può cooptare, su proposta del Presidente ed in numero non superiore ad un quarto dei suoi componenti, persone particolarmente esperte nel campo dell'Economia, del Commercio, del Turismo, dei Servizi.

I membri cooptati hanno solo voto consultivo;

- 13) predispone annualmente il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e la relativa relazione sull'attività svolta da presentare all'Assemblea. Entro il 31 ottobre di ogni anno predispone il bilancio preventivo per l'approvazione da parte dell'Assemblea;
- 14) attua le decisioni dell'Assemblea su tutte le problematiche riguardanti i settori del Commercio, del Turismo e Servizi e delibera in ogni altra materia che non sia riservata alla competenza di altri Organi dell'Unione, adottando ogni provvedimento relativo.

Al fine di favorire una migliore organizzazione del proprio lavoro, il Consiglio può istituire nel suo seno Sezioni consiliari e ne determina le competenze.

#### ARTICOLO 20

(Giunta: composizione - validità - convocazione)

La Giunta è composta da 16 Consiglieri, tra cui:

- il Presidente dell'Unione che la presiede;
- il Vice Presidente Vicario;
- i due Vice Presidenti eletti dal Consiglio;
- il Presidente di Confturismo;
- il Consigliere Amministratore;



- i Presidenti delle Associazioni territoriali in carica e il Presidente del Gruppo Provinciale Giovani Imprenditori.

La Giunta può cooptare nel suo seno, su proposta del Presidente, fino ad un massimo di tre componenti.

In caso di vacanza del posto di membro di Giunta, il Presidente entro venti giorni mette in atto i provvedimenti necessari per la sua sostituzione.

I nuovi eletti durano in carica sino alla naturale scadenza del mandato in corso.

La Giunta, mediante comunicazione scritta, da inviarsi almeno con tre giorni di preavviso, e contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora nonché l'ordine del giorno della riunione, è convocata dal Presidente di norma una volta ogni mese, e comunque quando lo stesso Presidente ne ritenga l'opportunità.

Nel caso di urgenza la convocazione può avvenire con i mezzi più rapidi, anche telefonicamente e senza la preventiva comunicazione dell'ordine del giorno.

#### ARTICOLO 21

(Giunta: competenze)

La Giunta, nel quadro delle direttive di massima fissate dall'Assemblea e degli indirizzi indicati dal Consiglio, detta i criteri operativi dell'Unione, elabora e propone le questioni da sottoporre al Consiglio stesso, assume i provvedimenti necessari per il buon funzionamento dell'Unione e per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

La Giunta inoltre:

- 1) delibera in via preventiva sulla conformità al presente Statuto delle modifiche che le singole Associazioni intendono apportare ai propri Statuti;
- 2) predispone i progetti di modifiche statutarie per l'approvazione da parte del Consiglio;
- 3) adotta, in caso di particolare necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio cui conferisce per la ratifica alla sua prima riunione successiva;
- 4) elabora le proposte, da sottoporre al Consiglio relative alla determinazione dei contributi associativi;
- 5) nomina, su proposta del Presidente, il Direttore ed il Vice Direttore dell'Unione, ne fissa gli emolumenti e provvede in ordine alla loro eventuale revoca;
- 6) su proposta del Presidente, provvede alla designazione ed alla nomina, in quanto di competenza dell'Unione, di delegati e rappresentanti nei consessi, enti, organismi e commissioni, nonché alla loro eventuale revoca;
- 7) decide la partecipazione dell'Unione a congressi convegni e riunioni - in quanto di sua competenza - e ne designa i rappresentanti;
- 8) delibera la costituzione di Commissioni permanenti di



studio e ne nomina i membri;

9) delibera in ordine all'eventuale costituzione di Uffici dell'Unione ovunque ne sia ravvisata l'opportunità, previ accordi con le Associazioni costituenti interessate;

10) approva i regolamenti interni;

11) esamina i bilanci preventivi ed i conti consuntivi elaborati dal Consigliere Amministratore;

12) predispone un regolamento per la messa in mora dei soci inadempienti;

13) esamina l'amministrazione delle società collegate, almeno due volte l'anno.

#### ARTICOLO 22

(Comitato di Presidenza)

Il Comitato di Presidenza, composto dal Presidente, dal Vice Presidente Vicario, dai Vice Presidenti e dal Consigliere Amministratore, in caso di urgenza può, anche su convocazione telefonica, essere riunito dal Presidente; può deliberare su ogni argomento riservato agli organi eletti dall'Unione salvo ratifica entro 30 giorni dell'Organo di competenza.

#### ARTICOLO 23

(Presidente)

Il Presidente ha la rappresentanza legale e statutaria, ad ogni effetto, dell'Unione: ne ha la firma, che può delegare al Vice Presidente Vicario.

Il Presidente ed il Vice Presidente Vicario sono eletti con separate votazioni dal Consiglio e possono essere scelti anche al di fuori dell'Assemblea stessa. Essi devono essere legali rappresentanti di imprese iscritte ad una Associazione aderente all'Unione.

Il Presidente dell'Unione è di diritto Presidente dell'Assemblea, del Consiglio e della Giunta.

In caso di assenza o di impedimento viene sostituito, anche nelle funzioni di presidenza di Organi collegiali, dal Vice Presidente Vicario.

In caso di vacanza del posto di Presidente il Vice Presidente Vicario ne assume le funzioni quale presidente interinale e convoca entro sessanta giorni il Consiglio che provvede alla elezione del nuovo Presidente, il quale durerà in carica sino alla naturale scadenza del mandato in corso. Analogamente procede il Presidente nel caso di vacanza del posto di Vice Presidente Vicario.

Il Presidente sovrintende all'andamento dell'Unione e provvede all'esecuzione dei deliberati degli Organi collegiali della medesima.

In particolare:

1) ha la gestione ordinaria dell'Unione e può delegare a Dirigenti o funzionari della stessa, con propria apposita delibera, il compimento di singoli atti o categorie di atti;



- 2) propone alla Giunta la nomina del Direttore e del Vice Direttore;
- 3) delibera, sentito il Direttore, l'ordinamento degli uffici, adotta i provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico, alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale;
- 4) può conferire incarichi speciali e delegare alcune sue competenze ai componenti il Comitato di Presidenza, che a lui rispondono del proprio operato;
- 5) conferisce incarichi professionali, occasionali o continuativi, a persone di specifica competenza;
- 6) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle liti;
- 7) ha facoltà di riscuotere e quietanzare.

#### ARTICOLO 24

##### (Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea in concomitanza con l'elezione delle altre cariche sociali, anche tra persone estranee all'Assemblea medesima.

Il Presidente del Collegio deve essere prescelto dall'Assemblea, tra gli iscritti ad un Albo professionale di Venezia degli esercenti la professione di Avvocato o Notaio o Dottore Commercialista o Ragioniere Commercialista.

In casi di vacanza di un componente il Collegio, diverso dal Presidente, subentra il membro supplente più anziano. Nel caso di vacanza del posto di Presidente, deve essere convocata entro sessanta giorni l'Assemblea che provvede alla elezione del nuovo Presidente del Collegio, il quale dura in carica sino alla naturale scadenza del mandato in corso.

La carica di probiviro è incompatibile con ogni altra carica dell'Unione.

Il Collegio dei Probiviri:

- 1) garantisce l'interpretazione autentica del presente Statuto esprimendo al riguardo, su richiesta di Organi statutari, pareri vincolanti per gli Organi medesimi;
- 2) decide sui ricorsi presentati ai sensi degli articoli 4, terzo comma e 12 lettera b) del presente Statuto;
- 3) dirime le vertenze che per inosservanza del presente Statuto o per altre ragioni di ordine morale dovessero insorgere tra le Associazioni ovvero tra queste e l'Unione.

Il Collegio giudica senza formalità di procedura quale amichevole compositore ed ha le più ampie facoltà di istruttoria e di indagine.

Il giudizio del Collegio dei Probiviri deve essere comunicato al ricorrente entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso, è inappellabile e vincola obbligatoriamente le parti interessate.

#### ARTICOLO 25



(Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da cinque membri, tre effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea anche fra persone estranee all'Assemblea medesima.

In occasione della prima riunione del Collegio i membri effettivi provvedono a scegliere tra loro il Presidente.

In caso di vacanza di un componente del Collegio, subentra il membro supplente più anziano.

Ove si renda vacante il posto di Presidente, il Collegio provvede alla nuova elezione in occasione della riunione immediatamente successiva.

Il nuovo eletto rimane in carica sino alla naturale scadenza del mandato in corso.

Il Collegio dei Revisori ha funzioni ispettive sulla gestione amministrativa dell'Unione e riferisce all'Assemblea.

Tutti i membri del Collegio dei Revisori possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi Collegiali.

La partecipazione alla riunione del Consiglio è obbligatoria allorchè questo proceda ai sensi dell'art. 19 comma 1° punto 13 del presente Statuto.

#### ARTICOLO 26

(Commissioni permanenti di studio)

Per lo Studio e la trattazione di particolari problemi di rilevanza generale o di preminente interesse categoriale il Consiglio può deliberare la costituzione di commissioni permanenti con funzioni consultive, nominandone i membri preferibilmente tra i presidenti delle associazioni specificatamente interessate e tra tecnici ed esperti del settore.

In occasione della sua prima riunione ogni Commissione provvede ad eleggere nel proprio seno, a maggioranza semplice e con votazione segreta, il Presidente.

I compiti e le attività delle commissioni sono disciplinati da appositi regolamenti approvati dalla Giunta dell'Unione.

#### ARTICOLO 27

(Comitato Tecnico)

A supporto dell'attività degli organi previsti dal presente Statuto è costituito un Comitato Tecnico con funzioni consultive per gli organi stessi formato dai Direttori o Segretari delle Associazioni aderenti.

Fanno parte del Comitato Tecnico i Direttori o Segretari degli Enti collaterali di cui all'art. 18. Possono partecipare Direttori o Segretari di altri eventuali Enti collaterali che saranno riconosciuti come tali dalla Giunta dell'Unione e funzionari dei Sindacati Provinciali di categoria.

Il Comitato Tecnico è coordinato dal Direttore dell'Unione.

#### ARTICOLO 28

(Gruppo Giovani Imprenditori)



A tutti i livelli territoriali del Sistema Unione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, composto dagli associati che non abbiano ancora compiuto il 39° anno di età.

Un regolamento approvato dal Consiglio dell'Unione determina il funzionamento, agli stessi livelli, della corrispondente Assemblea, del Consiglio e della presidenza del Gruppo, in analogia agli organi dell'Unione.

Scopo del Gruppo è quello di concorrere, per i particolari profili dell'imprenditoria giovanile e valorizzandone gli apporti specifici, alla forza organizzativa ed all'efficacia propositiva dell'Unione.

A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli organi del sistema, di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle istituzioni, d'intesa con gli organi competenti del Sistema Unione.

#### ARTICOLO 29

(Terziario Donna)

A tutti i livelli del Sistema Unione è costituito il Gruppo Terziario Donna, composto dalle imprenditrici associate.

Un regolamento approvato dal Consiglio dell'Unione determina il funzionamento, agli stessi livelli, della corrispondente Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo, in analogia agli organi dell'Unione.

Scopo del Gruppo è quello di concorrere, per i particolari profili dell'imprenditoria femminile valorizzandone gli apporti specifici, alla forza organizzativa e all'efficacia propositiva dell'Unione.

A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli organi del Sistema, di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle istituzioni, d'intesa con gli organi competenti del Sistema Unione.

#### ARTICOLO 30

(Disposizioni sulle cariche sociali)

Tutte le cariche sociali sono svolte gratuitamente ed hanno la durata di quattro anni.

Il Presidente di Associazione aderente all'Unione, per gli Organi statutari nei quali può essere componente, ha la facoltà di farsi rappresentare per l'intera durata della carica da un consigliere dell'Associazione stessa preventivamente a ciò delegato.

I componenti degli Organi collegiali non possono delegare ad altri le loro funzioni.

Il Consiglio può dichiarare decaduto dalla carica colui che, senza giustificato/documentato motivo, sia risultato assente per tre sedute consecutive alle riunioni dell'Organo di appartenenza.



Alla sostituzione provvede l'Associazione da cui proveniva o era iscritto il membro decaduto.

Il mancato pagamento dei contributi di cui all'art. 11 comporta la decadenza da ogni carica sociale, ove non sia ottemperato entro 15 giorni dalla messa in mora da parte dell'organo amministrativo (Giunta).

#### ARTICOLO 31

Le cariche del Presidente, Vice Presidente, membro di Giunta nonché di Direttore ricoperte nell'ambito del Sistema Unione sono incompatibili con incarichi di carattere politico e con funzioni di governo a livello delle amministrazioni pubbliche territoriali, centrali e locali, e con mandati Parlamentari o incarichi politici.

L'incompatibilità di cui il precedente comma è assoluta per l'accesso o la nomina alle cariche all'interno del Sistema Unione. Il Consiglio invece potrà, con delibera motivata, stabilire sui singoli casi, l'eventuale compatibilità con gli incarichi per i soggetti che già ricoprono cariche all'interno del Sistema Unione, e che presentano la loro candidatura o che comunicano la volontà di assumere incarichi di carattere politico e/o con funzioni di governo a tutti i livelli anche attraverso il mandato parlamentare.

Non sussiste l'incompatibilità con le cariche attributive in virtù di una rappresentanza istituzionale riconosciuta alle organizzazioni componenti il Sistema Unione.

#### ARTICOLO 32

(Direttore)

Il Direttore, nominato dalla Giunta su proposta del Presidente, è capo del personale, responsabile dell'attività organizzativa, del regolare funzionamento degli uffici, della conservazione dei documenti e della gestione del personale dell'Unione. Coadiuvato inoltre il Presidente e gli organi collegiali all'espletamento del loro mandato e partecipa alle riunioni degli stessi organi, a titolo consultivo, assumendone le funzioni di segreteria.

#### TITOLO IV

#### PATRIMONIO - BILANCI - LIQUIDAZIONE

#### ARTICOLO 33

(Patrimonio)

Il patrimonio sociale è costituito dai contributi direttamente o indirettamente dovuti e versati dai soci e da terzi, nonché dai beni mobili ed immobili acquisiti dall'Unione o ad essa venuti in proprietà a qualsiasi legittimo titolo.

#### ARTICOLO 34

(Bilancio preventivo)

Il Bilancio preventivo deve indicare in entrata i contributi dovuti dai soci e le altre eventuali forme di finanziamento. In uscita deve indicare gli impegni competenti all'esercizio,



diviso per voci.

ARTICOLO 35

(Bilancio consuntivo)

Il bilancio consuntivo si compone dello stato patrimoniale e del rendiconto economico.

Quest'ultimo deve essere redatto in corrispondenza alle voci del preventivo.

Le scritture contabili devono permettere di verificare sempre la corrispondenza tra preventivo e consuntivo.

ARTICOLO 36

(Esercizio sociale)

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 37

(Liquidazione)

Nel caso di scioglimento dell'Unione, l'Assemblea che lo delibera provvede, con la medesima maggioranza, alla nomina di un liquidatore, determinandone i poteri e dettando le modalità di liquidazione.

Il patrimonio sociale, in caso di scioglimento, per qualunque causa, sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO V

NORME FINALI, DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

ARTICOLO 38

Con l'approvazione del presente Statuto si intende abrogata ogni precedente normativa statutaria dell'Unione. Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto valgono, siccome applicabili, le norme dello Statuto della Confcommercio.

ARTICOLO 39

Per far parte dell'Unione, le Associazioni di cui all'art. 4 devono presentare domanda scritta corredata da copia autenticata del proprio Statuto conforme al presente, dall'elenco nominativo dei soci e dei dirigenti, dall'impegno di adesione per l'anno solare in corso e per quelli successivi, nonché da una dichiarazione scritta di accettazione integrale del presente Statuto.

F.to: MASSIMO ALBONETTI

" SALVATORE MAIELLO notaio (*sigillo*)

=====

**Certifico io sottoscritto dottor SALVATORE MAIELLO notaio in Noale, che questa copia, composta di                      pagine, è conforme all'originale. Si rilascia per uso**

**Noale,**